

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 luglio 2025, n. 358
ALTEA S.R.L. (04107300750) – Rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, alla RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "Villa dell'Armonia" con dotazione di n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui RR n. 4/2019 ubicata in Novoli (Le) in via Vecchia Napoli snc.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;
Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."*;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;
Vista la D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di dirigente di Sezione al 31/07/2025.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 *"Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"*, stabilisce:

- **all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS); 2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”

- all’articolo 29, comma 9, che:

“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

- all’articolo 29, comma 10 speties, che:

“Sono considerate ammissibili le istanze di accreditamento presentate dalle RSAA ex art. 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di mantenimento entro il termine prescritto dall’articolo 7 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53.

In applicazione della predetta disposizione sono considerate potenzialmente accreditabili tutte le RSAA che hanno manifestato (nel primo e nel secondo periodo di presentazione delle istanze) la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti come individuate dall’allegato A alla DGR 29 marzo 2021, n. 522 (BURP n. 51 del 09/04/2021) purché le stesse entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore

della deliberazione abbiano presentato l'istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente per territorio secondo il modello di domanda allegato alla DGR n.793/2019."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento -approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *"Criteri"*, declinati in *"Requisiti"* a cui corrispondono le *"Evidenze"*, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: *"Plan"* (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: *"Do"* (attuazione/implementazione);
- terza fase: *"Check"* (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: *"Act"* (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". Modifiche e integrazioni"* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

"a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do".

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte)

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate."

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

"a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata."

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accredimento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze." la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accredimento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto segue:

- **Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI**

"Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell'art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in accreditamento con il seguente ordine di priorità: (...)

b) In subordine e nell'ambito del fabbisogno residuo, alle strutture di cui al comma 10 septies dell'art 29 della L.R. n. 9 del 2017: Rsa non autosufficienti e disabili private già in esercizio alla data 30/12/2021 (data di entrata in vigore della L.R. n. 51 del 29/12/2021) e alla RSAA ex art 67 del RR 4 del 2007 che hanno presentato istanza di qualificazione ai sensi del comma 7 bis della L.R. n. 53/2017, e che sono state ammesse alla procedura di qualificazione con DGR 29 marzo 2021, n. 522, purché le stesse entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima deliberazione (BURP n. 51 del 09/04/2021) abbiano presentato l'istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente per territorio secondo il modello di domanda allegato alla DGR 793 del 2019. In entrambi i casi, come prevede il comma 10 septies dell'art 29 della L.R. n. 9 del 2017, i posti assegnabili sono massimo un nucleo da 20 pl in presenza di posti disponibili nel fabbisogno di accreditamento e comunque nel limite massimo dei posti letto oggetto di autorizzazione all'esercizio. In presenza di posti disponibili in numero inferiore a soddisfare la richiesta di un nucleo da 20 pl da parte delle strutture di cui al punto b), i posti letto saranno equamente divisi tra le strutture richiedenti;(...)"

- **Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

*"I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l'arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l'istanza di accreditamento inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiati dalla società/ente su carta intestata o altro.*

*Le istanze devono essere inoltrate **esclusivamente** alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal legale rappresentante della struttura che richiederà l'accredimento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9/2017*

inserendo nell'oggetto della pec la seguente dicitura "ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO IL MODELLO [inserire la denominazione del modello ad esempio "Mod. ACCR1"] DA PARTE DELLA [inserire tipologia struttura ad esempio "RSA NON AUTOSUFFICIENTI"] DI TITOLARITÀ DELLA [inserire ragione sociale]". **Non saranno ammesse richieste indirizzate ad altre pec della Regione.**

Completato l'iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento."

- **Alla SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

"Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell'istanza di accreditamento: (...)

c) *Modello ACCR. 3 – RSAA ex art 67 del RR 4/2007 che ha presentato istanza di qualificazione ai sensi del comma 7 bis della L.R. n. 53/2017; (...)*

Unitamente all'autocertificazione redatta secondo uno dei modelli innanzi citati, il legale rappresentante dovrà inoltrare la documentazione prevista in ogni modello di domanda."

Con pec del **21/07/2023**, acquisita al prot. di questo Ente al n.10838 del 24/07/2024, la società Altea S.r.l. trasmetteva alla scrivente Sezione l'istanza formulata secondo il modello di domanda ACCR.3 _ RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che ha presentato istanza di qualificazione ai sensi del comma 7 bis della L.R. 53 del 2017, ai sensi della DGR 880/2023 per n. 20 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019. Alla predetta istanza, veniva allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Aniello Miglietta, in qualità di legale rappresentante della società Altea S.r.l. dichiara *"di possedere i requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal RR n. 3/2010 e s.m.i. alle sezioni A ed al R.R. n.16/2019."*;
- Richiesta del Suap del Comune di Novoli relativa all'autorizzazione alla realizzazione per RSA di mantenimento anziani per 43 p.l. con allegate le ricevute di avvenuta consegna;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1 debitamente compilate e firmate;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n.16/2019 – Allegato B – Sezione 2A debitamente compilate e firmate;
- Elenco nominativo del personale con indicazione della qualifica e della tipologia di contratto;
- Determinazione n. 764 del 18/07/2023 con cui il Comune di Novoli(Le) rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per la Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 per 43 p.l. denominata "Villa dell'Armonia" da realizzare in Novoli, in via Vecchia Napoli snc, gestita dalla società Altea S.r.l.;
- Documento di riconoscimento del Sig. Aniello Miglietta, in qualità di legale rappresentante della società Altea S.r.l.;

Con **DD n. 353 del 24/07/2024**, notificata in data 31/07/2024, la Regione provvedeva a

- *"rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a "Altea S.r.l. - P.I.04107300750 - con sede legale in Novoli alla via Vecchia Napoli, l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007 in una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019, con dotazione di n. 43 posti letto, denominato "Villa dell'Armonia" sita in Novoli, alla via Vecchia Napoli snc, il cui Responsabile sanitario è il **Dott. Barbarini Leonardo**, nato il 12/08/1958, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 24/02/1984 con specializzazione in neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 25/07/1984 al n. 3913; con la seguente prescrizione:*

il legale rappresentante della RSA non autosufficienti in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica

della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

- *Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;*
- *copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;*
- *di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;*

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.(...)

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 353/2024, il legale rappresentante della società Altea S.r.l. trasmetteva alla scrivente Sezione con pec del 12/08/2024, acquisite in pari data ai prot. di questo Ente al n. 408624, 408626, 408550, la seguente documentazione:

- *Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;*
- *copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare.*

Con pec del 18/09/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. 452326 del 19/09/2024, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Lecce, incaricato dalla scrivente Sezione di verificare l'adempimento alla prescrizione di cui alla DD 353 del 24/07/2024 entro i termini previsti, ai fini dell'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti organizzativi richiesti dal RR n.4/2019 per la RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019, rappresentava che *"A seguito del sopralluogo effettuato dal personale di questo Dipartimento di Prevenzione e dell'esame della documentazione prodotta dall'istante, si conferma per la struttura in oggetto sono stati verificati organizzativi, con specifico riferimento alla turnistica programmata rispetto al personale impiegato, riscontrandone la conformità ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per trasformazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla RSA di mantenimento tipo A per non autosufficienti, disciplinata dal RR n.4/2019, di titolarità della Società ALTEA Srl, con una capacità di 43 posti letto, denominata "Villa dell'Armonia", sita in Novoli (LE) alla via Vecchia Napoli, snc."*

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: *"Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione"* la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano concedibili in accreditamento alla società Altea

S.r.l. n. 20 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, per i quali dovrà essere verificata la fase di PLAN.

Con **nota prot. n. 138003 del 17/03/2025** la scrivente Sezione chiedeva al legale rappresentante della società Altea S.r.l. di *“trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1” e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n. 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata in tabella con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.*

Si richiede altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.”; ed al contempo chiedeva al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) di “effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per le strutture riportate nella tabella allegata, considerando la fase da verificare e il dettaglio dei posti concedibili ai fini dell'accreditamento istituzionale.”

Con pec del 19/03/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 144471, il legale rappresentante della società Altea S.r.l., in riscontro a quanto richiesto con la predetta nota regionale prot. n. 138003 del 17/03/2025, trasmetteva la seguente documentazione :

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con cui il Sig. Miglietta Aniello, in qualità di legale rappresentante della società Altea S.r.l. dichiarava il possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento (fase Plan) in conformità a quanto richiesto dal RR n.16/2019;
- Documento di riconoscimento del Sig. Miglietta Aniello, in qualità di legale rappresentante della società Altea S.r.l.;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1 debitamente compilate e firmate;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n.16/2019 – Allegato B – Sezione 2A debitamente compilate e firmate;
- Elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura in oggetto con l'indicazione per ciascun nominativo della qualifica, del titolo di studio e data di conseguimento, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), data di assunzione o conferimento dell'incarico, impegno orario.

Con pec del **27/05/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 281358/2025 del 27/05/2025, il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. 1844/2025 del 27/05/2025 con cui esprimeva *“parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura Rsa non autosufficienti mantenimento anziani con dotazione di n.20 p.l. denominata “Villa dell'Armonia” ubicata in Novoli (LE) alla Via Vecchia Napoli snc, gestita dalla società a responsabilità limitata “Altea” di Novoli (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.”*

Considerato quanto sopra

Si propone

- di rilasciare l'**accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii:

Titolare e Gestore: Altea S.r.l.;

Rappresentante Legale: Sig. Miglietta Aniello;

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: via Vecchia Napoli snc, Novoli (Le);

Attività: RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019;

Sede operativa: via Vecchia Napoli snc., Novoli (Le)

Denominazione: "Villa dell'Armonia";

N. posti autorizzati all'esercizio: 43 p.l. di RSA mantenimento anziani – tipo A di cui alla DD n. 353 del 24/07/2024

N. posti accreditati: 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019;

Con le precisazioni che:

I. il legale rappresentante della società Altea S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

☐ diretto

☐ indiretto

☒ neutro

☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare l'**accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Altea S.r.l.;

Rappresentante Legale: Sig. Miglietta Aniello;

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: via Vecchia Napoli snc, Novoli (Le);

Attività: RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019;

Sede operativa: via Vecchia Napoli snc., Novoli (Le);

Denominazione: "Villa dell'Armonia";

N. posti autorizzati all'esercizio: 43 p.l. di RSA mantenimento anziani – tipo A di cui alla DD n. 353 del 24/07/2024

N. posti accreditati: 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019;

Con le precisazioni che:

I. il legale rappresentante della società Altea S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

- di notificare il presente provvedimento:
- **Alla società Altea S.r.l. (alteanovoli@legalmail.it);**
- **Al Comune di Novoli (areatecnica.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it);**
- **Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) (quota.aress@pec.rupar.puglia.it);**
- **Al Dipartimento al Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro